

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

PRESO ATTO che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione principale è quella utilizzata dal legislatore ai sensi dell'imposta municipale propria e che il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama espressamente le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

EVIDENZIATO quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e precisamente :

*“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”*

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

CONSIDERATO che a decorrere dal 2011 i trasferimenti erariali hanno subito continue decurtazioni per un ammontare complessivo di circa € 2.500.000,00;

RITENUTO, pertanto, anche al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio di previsione 2018, di dover determinare per l'anno 2018 le aliquote della TASI nelle misure indicate nel dispositivo del presente atto:

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 1, comma 26, della legge n.- 208/2015 ai sensi del quale "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, il 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriormente differimento al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018/2020 degli enti locali;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.100 in data 29.04.2016;

VISTO l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, relativo all'applicazione della TASI;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti ..... anche ai fini della immediata eseguibilità del presente atto;

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
2. di stabilire che la TASI per l'anno 2018 non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali viene determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari allo 0,6 per cento;
3. di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018, referita ai fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
  - ALIQUOTA 1,00 per mille;
4. di determinare la seguente aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018 per le Aree edificabili:
  - ALIQUOTA "1,60" per mille,
5. di determinare inoltre le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018:
  - Unità immobiliari di categoria catastale A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale o a pertinenze dell'abitazione principale del soggetto passivo: ALIQUOTA "1,70" per mille,
  - Unità immobiliari di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7, C2, C6 e C7 concesse in comodato d'uso gratuito ai sensi del D.L. 201/2011, art. 13, comma 3, lett. 0a): ALIQUOTA "1,70" per mille,
  - Tutte le altre unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ALIQUOTA "1,70" per mille,
6. di dare atto che le predette aliquote/detractions decorrono dal 1° gennaio 2018;
7. di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

• Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza	€ 479.107,19
• Servizi di manutenzione degli edifici ed aree comunali	€ 81.961,44
• Servizio di illuminazione pubblica, viabilità e circolazione	€ 604.872,09
• Servizio di protezione civile	€ 4.220,00
• Servizi socio-assistenziali al netto delle entrate specifiche	€ 226.039,81
• Servizi relativi al verde pubblico e alla tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente	<u>€ 99.129,49</u>
TOTALE	€ 1.495.330,02

8. di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
9. di dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.688 della L. n.147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno ai sensi dell'art.1, comma 688, della L. n.147/2014. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.